



COPIA

COMUNE DI MONTEMARZINO

DELIBERAZIONE N. 22

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

IN DATA 15/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2026.**

L'anno Due mila venti cinque il giorno **QUINDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20:00**. La presente seduta si svolge con il sistema misto, in presenza e videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

N. D'ORDINE	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	DAVICO Alessandro – Sindaco	X	
2	BONACINI Lucrezia		X
3	RAVAZZANO Marco	X	
4	LUGANO Maura Emilia	X	
5	DAVICO Elisa	X	
6	BIANCHI Marco		X
7	GALFANO Anna		X
8	DAVICO Nicola	X	
9	MARINONI Lorenzo		X
10	MARAZZI Claudio	X	
11	MARTIS Bonarino	X	
TOTALI		7	4

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Rossella Fiorillo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DAVICO Alessandro – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PARERI ESPRESI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 *Alessandro Davico*

REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 *Alessandro Davico*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, i quali rispettivamente prevedono, da un lato che "... *I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. ...*", e dall'altro che "... *con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali...*".

Visto l'art. 1, comma 11, del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, successivamente modificato dall'art. dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che "... (...) *Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è*

informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo...”;

Visto l'art. 11, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'art. 1, comma 2 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, a mente del quale “... *L'imposta linda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:*

- a) *fino a 28.000 euro, 23 per cento;*
- b) *oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;*
- c) *oltre 50.000 euro, 43 per cento ...”.*

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 13/02/2025 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 750, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 è stata prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,2%;

Ritenuto opportuno confermare ai sensi dell'art. 1, comma 750, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11, comma 1, del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986, così come modificato dall'art. 1, comma 2, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,2%;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 32 del 02/12/2025;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026/2028, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 15 del 26/07/2025;

Quantificato presuntivamente in € 8.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.lgs n. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*";

Visto l'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a mente del quale: "*A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce...*";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

con voti: all'unanimità espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) **Di confermare** ai sensi dell'art. 1, comma 750, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le motivazioni esposte in premessa, da intendersi per intero richiamate, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998 la vigente aliquota unica pari al 0,2% per l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) per l'anno 2026;

- 2) **di quantificare** presuntivamente in € 8.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilita con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
- 3) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011
- 4) **di provvedere**, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998 entro i termini previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze, affinché le modifiche abbiano effetto dal 1° gennaio 2026;

ed inoltre stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione della novellata disciplina,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to DAVICO Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Rossella Fiorillo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg.

Certifico io Segretario Comunale su dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rossella Fiorillo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000 e s.i.m.);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000;

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al senza opposizioni.

Dalla residenza comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rossella Fiorillo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì

Timbro **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dott.ssa Rossella Fiorillo

